



COMUNITÀ DI PRIMIERO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTO DEL PRESIDENTE N. 62 DI DATA 16/06/2026

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'istituzione e l'affido del servizio pubblico locale del trasporto urbano turistico stagione estiva 2026. CIG: BC0C4A07B2.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore **16.00** nella sede istituzionale dell'Ente, il Presidente della Comunità di Primiero, Bortolo Rattin, con l'assistenza del Segretario, Samuel Serafini, **EMANA** il provvedimento in oggetto.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il servizio pubblico di trasporto è disciplinato dalla Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e ss.mm., la quale, all'articolo 22, attribuisce ai Comuni la gestione dei servizi di trasporto urbano e consente l'attivazione di forme associative per i servizi intercomunali, comprendenti anche i servizi turistici;
- i Comuni del territorio hanno trasferito alla Comunità di Primiero, mediante convenzione Rep. n. 378, del 06.12.2021, l'esercizio delle funzioni comunali in materia di trasporto urbano turistico intercomunale per il quinquennio 2022–2026, impegnandosi altresì a garantirne la copertura finanziaria;
- la Provincia Autonoma di Trento, con deliberazioni della Giunta n. 1909/2015, n. 542/2016 e n. 712/2017, ha individuato Trentino Trasporti S.p.A. quale soggetto unico della mobilità pubblica e società di sistema idonea a ricevere affidamenti diretti in regime di in house providing;
- con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 5, del 24.04.2019, la Comunità ha aderito a Trentino Trasporti S.p.A., approvando la Convenzione per la governance sottoscritta in data 29.04.2019, che consente agli enti aderenti l'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico secondo la disciplina provinciale e il modello in house providing;
- la Comunità di Primiero organizza da anni, durante la stagione invernale ed estiva, il servizio urbano turistico, finalizzato a migliorare la mobilità interna, ridurre il traffico veicolare, favorire l'accessibilità ai luoghi di interesse e potenziare l'offerta turistica del territorio;
- tenuto conto dell'interconnessione tra il servizio turistico e il servizio di linea ordinario gestito da Trentino Trasporti S.p.A., l'art. 22, comma 3-ter, L.P. 16/1993 consente l'affidamento diretto del servizio alla medesima società;
- il D.Lgs. 201/2022 disciplina l'affidamento in house providing, prevedendo specifici obblighi di pubblicazione e trasparenza soltanto per affidamenti di importo superiore alla soglia europea;
- il D.Lgs. 36/2023 fissa tale soglia per i settori speciali in Euro 432.000,00, valore superiore all'importo dell'affidamento in oggetto.
- la Comunità ha richiesto, nel 2023, specifici pareri interpretativi alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla Provincia Autonoma di Trento, ottenendo conferma della prevalenza della normativa provinciale

(L.P. 6/2004 e L.P. 3/2006) in materia di servizi pubblici locali rispetto al 201/2022 e della piena legittimità dell'affidamento in house a Trentino Trasporti;

- il controllo analogo sulla società in house è esercitato dal Comitato di indirizzo istituito con la Convenzione del 01.03.2019, che garantisce la vigilanza sugli aspetti gestionali, organizzativi, economici e qualitativi del servizio.

Richiamati:

- il Regolamento UE 1370/2007 che disciplina i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, che stabilisce: *“Salvo divieto imposto dal diritto nazionale, qualsiasi autorità competente può decidere di fornire essa stessa servizi pubblici di trasporto di passeggeri o di aggiudicare contratti di servizio pubblico direttamente a un'entità giuridicamente distinta sulla quale eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.”*, consentendo quindi l'affidamento in house a Trentino Trasporti S.p.A.;
- l'articolo 7 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina l'autoproduzione e l'in-house providing come deroghe al principio di concorrenza, ammesse se sussistono controllo analogo, attività prevalente e assenza di capitale privato incompatibile con la gestione pubblica;
- l'articolo 10, lettera d), della L.P. 6/2004 che consente la gestione diretta o in house dei servizi pubblici nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

Preso atto della relazione tecnico-illustrativa di cui all'Allegato 2), che disciplina in modo puntuale le modalità di organizzazione, gestione e motivazione e la scelta dell'affidamento del servizio urbano turistico estivo, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che:

- il servizio Trasporto Urbano Turistico rappresenta un elemento essenziale dell'offerta turistica estiva e costituisce un servizio pubblico locale di rilevanza economica;
- Trentino Trasporti S.p.A. dispone delle strutture tecniche – quali mezzi, sedi operative e attrezzature – nonché dell'organizzazione interna e del personale qualificato necessari per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa provinciale, nazionale e comunitaria in materia di trasporto pubblico;
- la gestione in house providing assicura continuità, coordinamento, efficienza, qualità e semplificazione amministrativa rispetto ad altre forme di gestione.

Atteso che le attività di bigliettazione, informazione e supporto operativo richiedono il coinvolgimento di un soggetto del territorio in costante dialogo con gli operatori turistici e le strutture ricettive; tale ruolo è svolto da anni dall'APT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, promotrice e cofinanziatrice del servizio.

Dato atto che secondo quanto definito dal quadro economico allegato al sub 1) il costo del servizio, risultante dal preventivo di Trentino Trasporti S.p.A. (prot. n. 3319 del 21.05.2026), ammonta a Euro 101.777,77 oltre IVA 10%, per complessivi Euro 111.955,55.

Atteso che:

- l'importo dell'affidamento è inferiore alla soglia europea, non si applicano gli obblighi di trasparenza ANAC previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 201/2022;
- ai sensi della delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017, le prestazioni affidate alla società in house non sono soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto che:

- per l’assolvimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 è stato acquisito il CIG BC0C4A07B2, tramite la piattaforma “CONTRACTA”;
- ai sensi della delibera ANAC n. 524 del 22.12.2025, anche gli affidamenti in house sono soggetti al contributo ANAC, pari a Euro 35,00, da impegnare e liquidare con apposita determinazione.

Precisato inoltre che: la spesa pari ad Euro 111.990,55 comprensiva di IVA verrà coperta come segue:

- Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino: Euro 36.850,00;
- Provincia Autonoma di Trento – L.P. n. 36/93, art. 6bis, servizi integrativi di trasporto turistico (finanziamento fondi APT): Euro 39.834,37;
- Comunità/Comuni/PAT L.P. 36/93, art. 6bis, servizio di trasporto urbano turistico (finanziamento fondi Comuni) a pareggio costi: Euro 35.306,18.

Si precisa inoltre che il quadro economico di finanziamento sopra delineato sarà oggetto di successivo riesame e conguaglio a seguito dell’approvazione del rendiconto finale relativo al Servizio di Trasporto Urbano Turistico – Stagione Invernale 2025/2026.

Ritenuto di approvare il progetto del servizio di trasporto urbano turistico stagione estate 2026, come descritto nella relazione allegata, dando atto che il costo complessivo del servizio, come risultante dal quadro economico parte integrante del presente provvedimento, è pari a Euro 111.990,55.

Valutato quindi di confermare l’istituzione del servizio nelle modalità organizzative, meglio specificate nella relazione allegata al sub 2), delle precedenti edizioni, affidandone l’esecuzione a Trentino Trasporti S.p.A. per l’importo di Euro 111.955,55 (IVA inclusa), nonché di conferire all’APT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi il coordinamento operativo e la gestione delle attività di supporto, demandando al Settore Affari Generali tutti gli adempimenti necessari alla formalizzazione.

Accertato che, in esecuzione al principio generale della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ovvero nel momento in cui le stesse diventano esigibili.

Visti:

- la Legge Provinciale 06.07.2022, n. 7: *Riforma delle Comunità: modificazioni della legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”*;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n.3 *“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”*;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 *“Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42)*;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, modificato con deliberazione consiliare n. 33, del 16.12.2025;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 36, del 21.12. 2016 e di questi in particolare il Capo II – Controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci nr. 36 di data 16.12.2025, con cui è stato approvato

l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2026 – 2028, il bilancio di previsione 2026 – 2028, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011.

Visto il proprio Atto n. 141, dd. 30.12.2025, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG) della Comunità di Primiero relativamente al triennio 2026 - 2028.

Visto il proprio Atto n. 33, dd. 27.03.2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2026-2028 e di esso in particolare la sottosezione "performance".

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 10 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, allegato e parte integrante al presente provvedimento.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2, allegato e parte integrante al presente provvedimento.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi degli artt. 17 e 17 bis della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.,

DISPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di istituire, per le motivazioni in premessa esplicitate, il servizio pubblico di trasporto urbano turistico per la stagione estiva 2026, nel periodo dal 26.06.2026 al 27.09.2026;
3. di prendere atto della relazione sul servizio allegata al sub 2), contenente anche le motivazioni dell'affidamento a Trentino Trasporti S.p.A. oltre che la descrizione puntuale del servizio, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di affidare il servizio pubblico locale di cui al punto 2), ai sensi dell'art. 10 della L.P. 6/2004, a Trentino Trasporti S.p.A., con sede in via Innsbruck 65, 38121 Trento, per la gestione del servizio di trasporto urbano turistico per la stagione estiva 2026;
5. di prendere atto e approvare il quadro economico allegato al sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il costo complessivo del servizio pubblico di trasporto urbano turistico è pari a Euro 111.990,55 (IVA inclusa);
7. di approvare, altresì, lo schema di disciplinare di affidamento del servizio, redatto ai sensi dell'art. 10 della L.P. 6/2004 e della L.P. 16/1993, allegato sub 3), previsto dall'art. 1, comma 2, delle "Condizioni generali di servizio" allegate alla Convenzione per la governance della società di sistema Trentino Trasporti S.p.A., sottoscritta dalla Comunità in data 24.04.2019, da stipularsi tra la Comunità di Primiero

– quale ente titolare dell’esercizio delle funzioni comunali in materia di trasporto pubblico urbano intercomunale – e Trentino Trasporti S.p.A., nel testo allegato sub 3) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

8. di individuare, secondo quanto specificato in premessa, quali soggetti cofinanziatori del servizio per la stagione estiva 2026, l’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi che effettua anche i controlli operativi dello stesso e il Parco Paneveggio Pale di San Martino, approvando lo schema di convenzione che si allega sub 4) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, incaricando il Responsabile del Settore Affari generali della Comunità alla formalizzazione dell’affidamento ed all’assunzione di tutti gli atti e provvedimenti necessari e conseguenti ivi compresi l’impegno di spesa e la stipula degli atti convenzionali;
9. di dare atto che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 23, comma 5, del d.lgs. 36/2023, è stato acquisito il codice CIG BCOC4A07B2 tramite la piattaforma di e-procurement “CONTRACTA”;
10. di disporre, in conformità a quanto esposto in premessa, l’avvio del servizio pubblico locale in oggetto dal 26.06.2025, secondo le modalità indicate nelle premesse e nella relazione allegata sub 2);
11. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
12. di dare atto che a norma dell’art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

Allegati parte integrante:

- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
- Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria.
- Allegato 1) - Prospetto preventivo Servizio Trasporto turistico estate 2026.
- Allegato 2) - Relazione tecnico-illustrativa.
- Allegato 3) - Disciplinare di affidamento del Servizio di Trasporto Turistico estate 2026.
- Allegato 4) - Convenzione con Azienda di Promozione Turistica e Parco Naturale di Paneveggio.

Il Segretario
Samuel Serafini



Il Presidente
Bortolo Rattin

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi della Comunità di Primiero.

Al presente atto è unito:

- certificato di pubblicazione